

ECC.MO TAR DEL LAZIO – ROMA

SEZIONE PRIMA – Ric. n. 1030/2026

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Per il Sig. **Pietro Casale** (C.F. CSLPTR68P15A662J), residente in Fiumicino (Rm),
Via Guspini 11/T, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Frascaroli (C.F.
FRSRMRC67L12H501M - PEC marcofrascaroli@ordineavvocatiroma.org – Fax
06/8416277) presso lo Studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale
Regina Margherita n. 46, giusta procura rilasciata su foglio separato in sede di ricorso
introduttivo - *ricorrente* -

contro

il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t.

(Avvocatura Generale dello Stato)

- *resistente* -

per l'annullamento

- del provvedimento del 12 dicembre 2025 recante protocollo n.
m_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID, con il quale il Ministero della Giustizia -
Direzione Generale del Personale e della Formazione - ha disposto lo scorrimento della
graduatoria degli idonei così come formata e approvata dalla Commissione
esaminatrice del concorso, fino alla copertura delle sedi residue già pubblicate e dei
relativi posti rimasti vacanti, nonché l'assunzione a tempo pieno e indeterminato dei
candidati risultati assegnatari di sede all'esito delle medesime procedure; provv.to
conosciuto a seguito del suo deposito in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato
in data 20.02.2026;

- del provvedimento del 27 gennaio 2026 recante protocollo n. m_dg.DOG.27/01/2026.0001075.ID, con il quale il Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Personale e della Formazione - ha disposto l'assunzione di ulteriori n. 73 unità, risultate assegnatarie di sede in esito alla procedura di scelta a seguito di scorrimento di graduatoria del 12 dicembre 2025, disposto con provvedimento n. m_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID, ed in cui figura ancora escluso il ricorrente; provv.to conosciuto a seguito del suo deposito in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato in data 20.02.2026.

FATTO

1) Con atto notificato il 23.01.2026 al Ministero della Giustizia e successivamente ritualmente depositato, il sig. Pietro Casale proponeva ricorso dinanzi l'intestato TAR del Lazio del seguente tenore:

"ECC.MO TAR DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 116, SECONDO COMMA C.P.A.

*Per il Sig. **Pietro Casale** (C.F. CSLPTR68P15A662J), residente in Fiumicino (Rm), Via Guspini 11/T, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Frascaroli (C.F. FRSRMRC67L12H501M - PEC marcofrascaroli@ordineavvocatiroma.org - Fax 06/8416277) presso lo Studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 46, giusta procura rilasciata su foglio separato*

- ricorrente -

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.

- resistente -

per l'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari,

- della nota della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia - prot. m_dg-DOG.28.11.2025.0236006.U del 28.11.2025 nonché del provv.to del Direttore generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia del 27.11.2025 prot. n.m.dg.DOG.27/11/2025.0014481.ID e di ogni altro provvedimento presupposto o conseguente, con i quali è stata disposto il diniego alla stipula del contratto di assunzione presso l'Amministrazione giudiziaria a seguito di concorso ed in forza di bando indetto il 7.8.2024 con provv.to del Direttore generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia (rif. prot. 14436.ID del 7 agosto 2024) nonché affinché, previo annullamento parziale della graduatoria dei vincitori approvata con provvedimento della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia - Prot. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID, che pure si impugna, ne venga ordinata la riformulazione in parte qua, con conseguente reinserimento in essa del Sig. Pietro Casale ai fini della sua assunzione;

- del silenzio diniego opposto dal Ministero della Giustizia, formatosi il 14.1.2026 sull'istanza di accesso inviata a mezzo PEC al Ministero medesimo il 15.12.2025 (con istanza rimasta tuttora inevasa), avente ad oggetto richiesta di accesso alla documentazione meglio indicata nell'istanza medesima con particolare riferimento alla posizione del ricorrente,

nonché per la declaratoria

del diritto del ricorrente ad estrarre copia di quanto già oggetto della predetta istanza di accesso ai documenti inviata a mezzo PEC al Ministero della Giustizia, in data 15.12.2025, con conseguente ordine al Ministero intimato al rilascio della documentazione richiesta.

Fatto

1) Con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione presso il Ministero della Giustizia - rif. prot. 14436.ID del 7 agosto 2024 - veniva indetto un Concorso pubblico, su base nazionale, per titoli ed esami, volto al reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, nell'Area Assistenti, profilo di Conducente di automezzi.

2) In particolare, il concorso prevedeva la valutazione dei titoli, una prova scritta e una prova pratica di guida. Il sig. Casale, quanto ai titoli, conseguiva il punteggio di 8,5 punti su 10, quanto alla prova scritta gli venivano assegnati 27 punti su 30 e, infine, svolgeva una prova orale assieme ad una prova di guida con assegnazione di un punteggio di 20/20, raggiungendo con 55,5 punti complessivi la posizione utile di sessantaseiesimo (n. 66) sui mille posti messi a disposizione da bando, con conseguente diritto a vedersi assunto.

3) In particolare, la suddetta graduatoria di merito e dei relativi vincitori veniva formalmente approvata con provv. prot. 0013630.ID del 12.11.2025.

4) Pertanto il ricorrente, su indicazione del Ministero, procedeva ad inserire a portale ulteriori dati personali, tra cui l'indicazione concernente l'esser stato oggetto di sentenza penale. A tale proposito, il Sig. Casale indicava la presenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., emessa dal GIP della Pretura di Taranto in data 9.10.1996, successivamente dichiarata estinta ai sensi dell'art. 445 secondo comma c.p.p. con provvedimento del medesimo GIP in data 24.3.2007.

5) Successivamente, in assenza di alcuna forma di preavviso, perveniva al ricorrente, a mezzo PEC del 28.11.2025, nota a firma della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia - prot. m_dg-DOG.28.11.2025.0236006.U con la quale veniva comunicato, con allegazione delle ragioni pretesamente ostative all'assunzione in servizio presso il Ministero, che "è stato disposto di non assegnarle alcuna sede di lavoro, con l'effetto

conseguente che la S.V. non sarà convocata per la stipula del contratto di assunzione presso l'Amministrazione giudiziaria".

6) Con provvedimento del 28.11.2025 della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia - Prot. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID veniva approvata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, in cui non figurava più il Sig. Casale per effetto della disposta esclusione dalla graduatoria e di diniego all'assunzione.

In tale provvedimento di approvazione della graduatoria finale si dava altresì atto della previa adozione di altro provvedimento, datato 27 novembre 2025 e recante protocollo numero m_dg.DOG.27/11/2025.0014481.ID, con il quale l'Amministrazione, accertata la carenza dei requisiti per l'assunzione, ivi compreso quello delle qualità morali e di condotta irreprensibili, previsti dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disponeva di non assegnare alcuna sede a diciotto vincitori ivi nominati, tra cui figurava anche il ricorrente, con l'effetto conseguente di non stipulare con gli stessi il relativo contratto di assunzione nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.

7) A fronte della suddetta nota provvedimento di diniego all'assunzione, faceva quindi seguito una duplice richiesta di accesso agli atti, da parte e per conto del ricorrente, volta sia all'acquisizione degli ulteriori provvedimenti connessi ed afferenti il disposto diniego all'assunzione, sia finalizzata al reperimento dei dati dei controinteressati presenti nella graduatoria, ai quali poter notificare il presente atto in conformità all'art. 41 c.p.a..

In particolare, quanto all'istanza di accesso avanzata direttamente dal ricorrente a mezzo PEC in data 3.12.2025, veniva dato riscontro dal Ministero con PEC dell'8.1.2026, contenente quale allegato il suindicato provv.to del Direttore generale del Personale e della Formazione del 27.11.2025 prot. n.m.dg.DOG.27/11/2025.0014481.ID.

8) Fatta eccezione per il suddetto provvedimento, si deve pertanto rilevare il parziale silenzio diniego formatosi, ai sensi dell'art. 25, co. 4 L. n. 241 del 1990, sull'istanza di accesso agli atti formulata dallo scrivente difensore ai sensi degli artt. 22 e seguenti della

citata legge, a mezzo PEC del 15.12.2025, con cui si chiedeva al Ministero intimato l'ostensione di quanto segue:

- provv.to del Direttore Generale del Personale e della Formazione del 27 novembre 2025 Prot. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID, con relativo elenco degli assunti;

- provv.to del Direttore Generale del Personale e della Formazione del 27 novembre 2025 Prot. m_dg.DOG.27/11/2025.0014481.ID;

- ogni altro documento e/o provv.to, anche di natura endoprocedimentale, inerente l'istante e propedeutico all'adozione del predetto provvedimento Prot. m_dg.DOG.27/11/2025.0014481.ID;

- l'indicazione degli indirizzi digitali (o fisici) degli ultimi due concorrenti presenti nella graduatoria finale come approvata in data 28.11.2025, ovvero la completa indicazione dei loro dati personali, al fine di permettere il reperimento del rispettivo indirizzo e, di conseguenza, la notificazione del ricorso introduttivo ad almeno uno dei controinteressati, in conformità a quanto previsto dall'art. 41 c.p.a..

- Tutto ciò premesso, ritenendosi i provvedimenti impugnati affetti da vizi di illegittimità nonché, al contempo, recanti grave ed immediato pregiudizio per il ricorrente, si propone ricorso, con contestuale domanda di adozione di misure cautelari, per i seguenti

Motivi

In via generale, tenuto conto della motivazione adottata nel provvedimento ministeriale del 28.11.2025 di rifiuto di stipula del contratto di assunzione, occorre innanzi tutto precisare che la decisione di non addivenire alla stipula del contratto, pur a fronte dell'utile posizione in graduatoria conseguita dal ricorrente (n. 66 su mille posti a disposizione), è stata presa dal Ministero resistente in considerazione del fatto che il candidato è stato ritenuto non in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 in combinato disposto con l'art. 26 della L. 53 del 1989.

Giova precisare che il cennato art. 35 risulta innanzi tutto richiamato dall'art. 2 del DPR 487/1994, al cui comma 6 prevede che "per l'ammissione a particolari profili professionali di

qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica l'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

A sua volta, l'art. 35 comma 6 sopra citato, così recita: “ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni”.

Il richiamato articolo 26 della legge n. 53/1989 così, a sua volta, stabilisce: “per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria”.

Le suddette norme sono infine richiamate dall'art. 2 lett. e) del Bando di concorso, laddove è stabilita l'esclusione dei concorrenti che siano privi di una “condotta incensurabile ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”.

Dell'applicazione delle suddette disposizioni in subiecta materia si è costantemente occupata la giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto modo di precisare che “al fine della tutela dell'interesse pubblico all'imparzialità e al buon andamento degli uffici pubblici, la valutazione del possesso del requisito della condotta incensurabile è oggetto di ampia discrezionalità, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, ed è quindi sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo i casi di palese abnormità, irragionevolezza,

difetto di motivazione, travisamento degli atti o violazione delle norme procedurali” (Cons. Stato, Sez. II, 17/01/2023, n. 605).

Ed ancora, “il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità amministrativa in ordine all’esistenza dei requisiti di buona condotta e di moralità di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da essi” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22/2/2023, n. 1815).

Con la nota prot. 236006 del 28.11.2025 quivi gravata, il Ministero ha ritenuto di fare corretta applicazione della suddetta previsione normativa, affermando che “per essere assunti presso la scrivente Amministrazione è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilito per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, consentendo così all’Amministrazione di procedere all’assunzione di quei candidati che diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio dell’Amministrazione stessa”.

Ciò premesso l’inquadramento normativo posto a fondamento dei provvedimenti impugnati e, al contempo, avuto riguardo alla decisione assunta dal Ministero di denegare l’assunzione del ricorrente, previa sua esclusione dalla graduatoria finale dei vincitori, si formula qui di seguito l’articolato motivo di ricorso avverso i provv.ti impugnati, poichè ritenuti illegittimi e gravemente lesivi degli interessi e dei diritti del sig. Casale.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Bando nonché dell’art. 2 DPR 487 1994 e dell’art. 35, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l’art. 26 della L. n. 53/1989 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di motivazione – Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza ex artt. 3 e 97 Cost.

a) Nella nota ministeriale del 28/11/2025 che qui si impugna vengono indicati i presupposti normativi su cui si fonda la decisione di non procedere all’assunzione del Sig. Casale e, come

sopra riportato, tali riferimenti normativi vengono rinvenuti nell'art. 26 della L. 53/1989, quale norma espressamente richiamata dall'art. 35, comma 6, del D. lgs. n. 165/2001.

Con riferimento, invece, agli unici presupposti di fatto che l'Amministrazione riferisce alla posizione del Sig. Casale, così si esprime la nota ministeriale gravata: "dagli atti pervenuti a seguito dei controlli effettuati nei confronti della S.V., risulta una sentenza del 9 ottobre 1996 di applicazione della pena su richiesta delle parti del GIP presso la Pretura di Taranto – sez. distaccata di Taranto, irrevocabile il 2 novembre 1996, per il reato di cui agli artt. 56, 110, 640 C.P., per il reato di cui agli artt. 81 e 468 C.P., per il reato di cui agli artt. 81, 476 C.P. e per il reato di cui agli artt. 81, 476, 482 C.P. che esclude il requisito della condotta e delle qualità morali di cui agli artt. 2 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487, e 35, comma 6, del D.lgs. 30.3.2001, n. 165...omissis...nel caso di specie, il giudizio sui fatti imputati non può ritenersi irrazionale né arbitrario, in quanto palesemente giustificato proprio in relazione al contesto lavorativo (ufficio giudiziario) in cui la S.V. sarebbe chiamata stabilmente ad espletare la propria attività, nonché in considerazione del peculiare profilo professionale di inquadramento".

Quanto ai riferimenti concreti e specificamente rapportati alla posizione del ricorrente, gli stessi si sostanziano, dunque, "nel contesto lavorativo (ufficio giudiziario)" all'interno del quale parte ricorrente dovrebbe espletare la propria attività nonché "in considerazione del peculiare profilo professionale di inquadramento".

Invero, per poter valutare la congruità e logicità di tali motivi come ostativi all'assunzione del ricorrente, occorre considerare che l'oggetto delle prestazioni richieste nel bando di concorso è il seguente: "Lavoratori incaricati della conduzione degli automezzi e delle correlate operazioni di semplice manutenzione".

Ebbene, tenuto conto dello specifico oggetto del bando, rappresentato dalla conduzione di automezzi, entrambi i suddetti presupposti fatti valere nella nota impugnata si rivelano, oltre che accennati in forma del tutto generica, in ogni caso totalmente inconferenti, non potendo

gli stessi costituire parametro per giustificare l'esclusione dalla graduatoria del sig. Casale, dovendosi quindi ritenere come arbitraria ed illogica l'operazione di sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito di applicazione della disposizione recata dall'art. 26 L. 53/1989.

Ed infatti, non è dato comprendere, né tanto meno viene minimamente specificato nella nota ministeriale, in che modo l'attività di conduzione di automezzi possa ritenersi afferente l'Ufficio giudiziario ovvero, ancor meno, la locuzione del tutto generica ed indeterminata, secondo cui detta attività di conduzione di automezzi dovrebbe involgere un "peculiare profilo professionale di inquadramento".

Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, è agevole constatare come l'attività in parola trovi il suo naturale e continuativo svolgimento in ambito esterno, sviluppandosi nella guida di automezzi nell'ambito viario di riferimento assegnato a ciascun conducente; con la conseguenza che, proprio in ragione di un'incomparabilità di un'attività svolta in esterno con quella che invece verrebbe svolta all'interno di un ufficio, in nessun caso può darsi rilevanza al profilo della contingenza di un ufficio giudiziario con riferimento ad un'attività di conducente di automezzi.

Ancora più destituito di fondamento logico è il secondo ordine di motivazione (anch'esso in ogni caso formulato in modo del tutto generico) laddove pone in relazione i requisiti di condotta e moralità con un non meglio identificato (né identificabile) "peculiare profilo professionale di inquadramento".

Ed infatti, se come sopra rilevato l'attività in questione si sostanzia unicamente nella conduzione di automezzi e non già in attività da compiersi all'interno di ufficio e, ancor meno, in "uffici giudiziari", non si vede come siffatta peculiarità del profilo professionale, come visto di stampo eminentemente esecutivo, possa ritenersi messa in pericolo per il solo fatto che il ricorrente ha ricevuto oltre trent'anni or sono una condanna penale (peraltro dichiarata estinta sin dal 2007).

A tale proposito, si osserva come la giurisprudenza abbia così inteso rinvenire la ratio di tale specifico requisito della condotta e della moralità: “Il requisito ha la funzione di approntare una tutela preventiva («difesa avanzata», secondo Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2018, n. 4261) degli interessi pubblici. Invero, l’amministrazione deve evitare di avere alle proprie dipendenze soggetti che possano pregiudicare all’esterno la propria immagine che risulterebbe minata ogni qualvolta i consociati dubitino della capacità dell’ente di agire nel rispetto dei principi d’imparzialità e buon andamento, in ragione dell’assunzione di persone di condotta non ineccepibile (in termini Cons. Stato, sez. II, 21 maggio 2022, n. 5118).

In altre parole, se la ratio sottesa alla norma dettata dall’art. 26 della L. 53/1989 è quella di preservare la delicatezza di determinati incarichi e di approntare quindi una tutela preventiva degli interessi pubblici, dalla motivazione della nota ministeriale impugnata non viene affatto in evidenza, nè quindi valutata, la correlazione tra la ricorrenza dei suddetti requisiti di condotta e la concreta attività che il ricorrente avrebbe svolto che, come rilevato, in nessun caso avrebbe potuto mettere in pericolo tali interessi pubblici.

In mancanza di tale concreta evidenza motivazionale, la nota ministeriale impugnata risulta del tutto illegittima poichè basandosi, come rilevato, su una motivazione solo generica ed erronea nei suoi presupposti fattuali, viene di fatto impedita ogni valutazione circa la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Amministrazione nonché, in particolare, la loro eventuale incidenza sul requisito di buona condotta e di moralità.

** * **

***b)** All’interno della nota impugnata manca altresì la valutazione e, quindi la motivazione che in concreto dimostri l’interrelazione tra la condotta astrattamente ritenuta rischiosa per l’attività da svolgere da parte del ricorrente e la condotta penalmente sanzionata con una pena irrogata ben trenta anni or sono, per un reato per di più compiuto quando il ricorrente era in giovanissima età e, infine, successivamente dichiarata estinta (cfr. relativo provvedimento versato in atti).*

Avuto riguardo al suddetto plurimo profilo, si denuncia in particolare una carenza di motivazione insita nel provvedimento gravato nonché un'irragionevole ed erronea valutazione degli elementi di fatto posti a base del provvedimento stesso.

In proposito, si rileva che la valutazione in ordine all'incensurabilità della condotta ascrivibile al ricorrente, pur se necessariamente rapportata a situazioni di vita anteriori, si risolve in un giudizio di natura prognostica in ordine all'affidabilità del candidato e, quindi, al rispetto delle leggi e delle regole di convivenza sociale.

E' tuttavia evidente che tale giudizio prognostico ad opera dell'Amministrazione, del tutto assente nella presente fattispecie, avrebbe dovuto necessariamente tenere conto che, con riferimento al ricorrente, viene in rilievo un episodio unico e quindi isolato nel tempo.

Invero, nell'esercizio di tale potere di valutazione circa la ricorrenza o meno dei requisiti di condotta e moralità rimane “chiaro l'obbligo per l'Amministrazione di valutare il comportamento dell'aspirante in maniera rigorosa, ossia prendendo in considerazione tutti gli elementi idonei a consentire la migliore interpretazione e valutazione dei fatti, dandone successivamente atto nella decisione adottata” (cfr. TAR Lazio, Sez. I, 04.04.2011, n. 2957).

D'altra parte, è la stessa giurisprudenza, nella valutazione dell'incensurabilità della condotta, ad affermare che “non può darsi alcun automatismo casistico dovendo ciascuna specifica situazione inquadarsi in una valutazione che deve tener conto del complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato” (Cons. Stato, IV sez., n. 6735/2018); “nell'esaminare la sussistenza o meno del requisito della moralità e condotta incensurabili, l'amministrazione deve procedere ad una adeguata valutazione della concreta situazione di fatto, e motivare, eventualmente, la ritenuta insussistenza delle qualità morali in relazione alle circostanze concrete del caso ed alle ragioni per le quali l'aspirante non darebbe alcun affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere” (Cons. Stato, sez. IV, n. 3929/2012).

Nel caso di specie e al contrario di quanto precisato dalla giurisprudenza amministrativa, di tale valutazione in concreto e con riferimento alla specifica posizione soggettiva del ricorrente, non vi è traccia alcuna nel provvedimento impugnato.

L'amministrazione avrebbe dovuto semmai fondare la decisione di escludere il candidato, non esclusivamente sulla base dell'esistenza di un solo lontanissimo precedente penale, bensì attraverso un'autonoma e specifica valutazione del pregresso comportamento del candidato e dell'ipotetica incidenza del suddetto antico reato con la specifica attività che lo stesso sarebbe andato a compiere.

Al contrario, come si evince dal contenuto testuale dalla nota ministeriale gravata, l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria finale è connotata proprio dal segnalato automatismo e da una motivazione meramente astratta e stereotipata nonché da principi e massime giurisprudenziali di applicazione generale.

Può infatti rilevarsi come l'Amministrazione abbia del tutto obliterato, in concreto, la risalenza temporale al 1996, l'unicità dell'episodio di vita penalmente rilevante nonché la condizione di giovanissima età all'epoca della condotta oggetto di reato (25 anni).

Invero, tali elementi, ove complessivamente ed effettivamente considerati, avrebbero potuto e dovuto indurre l'Amministrazione ad una motivazione volta a svalutare il rilievo negativo del singolo e lontanissimo episodio di vita, confinandolo in un'isolata esperienza adolescenziale, ed impedendo ad esso di costituire l'unico ed esclusivo elemento fondante l'ostacolo all'accesso al mondo lavorativo in ambito pubblico del ricorrente.

Proprio in relazione alla necessità di dover ponderare adeguatamente la situazione nel suo complesso allorchè ci si riferisca ad un unico e risalente episodio che sia poi sfociato in un reato penale, è la stessa giurisprudenza amministrativa ad aver precisato quanto segue: “la Sezione, di recente (cfr. sent. n. 11333 del 2016), ha chiarito che “tale giudizio prognostico non può non distinguere tra episodi unici e isolati o invece reiterati nel tempo – e tali, quindi, da configurare in senso proprio una condotta di vita – né obliterare la loro risalenza nel tempo

e l'epoca in cui l'interessato vi è incorso (minore età), nonché e in specie la successiva condotta" non potendo accedere ad alcun automatismo casistico e dovendo detta specifica situazione (contraddistinta da un unico episodio, isolato, commesso in età minore) inquadarsi in una valutazione che deve tener conto del complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3621 del 2016)" (TAR Lazio Sez, II Ter, n. 9660 del 2017).

Peraltro, è appena il caso di rilevare che il suddetto principio è stato applicato nell'ambito concorsuale della Guardia di Finanza, per l'assunzione in servizio nel relativo corpo, mentre nella presente fattispecie trattasi come visto di un'assunzione in un ambito lavorativo non direttamente incidente su particolari interessi pubblici da tutelare ed assai meno delicato quanto alla concreta attività che andrebbe a compiere il ricorrente, e cioè il conducente di automezzi e non già l'agente di pubblica sicurezza con compiti di polizia.

* * *

c) L'Amministrazione è incorsa nel vizio di eccesso di potere, sub specie di violazione del principio di proporzionalità nonché di difetto di motivazione anche laddove si ponga a confronto il provvedimento del singolo rifiuto ad assumere il ricorrente (prot. m_dg-DOG.28.11.2025.0236006.U del 28.11.2025) con il provvedimento ad esso propedeutico, con il quale il Ministero aveva disposto la medesima misura nei confronti di diciotto soggetti risultanti vincitori all'esito della graduatoria di merito (prot. n.m.dg.DOG.27/11/2025.0014481.I).

Ed infatti, se posti a raffronto tra loro, entrambi gli atti ministeriali manifestano una loro sostanziale duplicazione delle rispettive motivazioni, denotandosi quindi un impianto motivazionale di natura solo apparente e, quindi del tutto incongrua.

Invero, il contenuto di tali provvedimenti risulta insufficientemente motivato, sia nella parte in cui vengono richiamate le medesime pronunce giurisprudenziali in materia di apprezzamento

dei requisiti di moralità e condotta in ambito concorsuale sia nella misura in cui in entrambi non figura alcun riferimento alle situazioni concrete da potersi riferire al singolo concorrente. Non possono che ritenersi illegittimi i suddetti provvedimenti laddove, anche singolarmente esaminati nel loro contenuto, prendono in considerazione e riportano acriticamente i suddetti principi in materia di accesso ai concorsi pubblici, limitandosi purtuttavia ad invocarli unicamente in forma astratta ed indeterminata, a più forte ragione ove si consideri che da tali provvedimenti si è fatta scaturire un così grave conseguenza come quella consistente nell'esclusione dalla graduatoria finale e nel rifiuto di stipulare il contratto di assunzione. Per quanto sopra rilevato, pertanto, si denuncia l'illegittimità dei gravati provvedimento per grave carenza e perplessità della motivazione in essi addotta.

** * **

d) Infine, sotto ulteriore profilo, l'Amministrazione incorre in un'erronea valutazione del requisito della condotta incensurabile, laddove il medesimo viene interpretato in modo tale da attribuire un rilievo automatico a fatti penalmente estinti, senza che venga considerato il lunghissimo lasso temporale (lungo oltre trenta anni) nel corso del quale il ricorrente non ha mai posto in essere alcuna condotta penalmente rilevante ed anzi ha svolto con continuità e rettitudine l'attività di conducente di taxi.

Occorre infatti considerare che, nella specie, l'Amministrazione abbia obliterato ogni forma di considerazione e dimostrazione circa il nesso di causalità tra il comportamento desumibile da una risalente sentenza penale (peraltro successivamente dichiarata estinta) e il mancato possesso dei requisiti di moralità e di condotta.

Invero, il provvedimento impugnato non contiene alcuna giustificazione a mente della quale un singolo fatto risalente a oltre trent'anni prima, quando il ricorrente era in giovanissima età (25 anni) possa incidere come fonte causale di un provvedimento di esclusione oggi, dopo ben 32 anni, sull'affidabilità del medesimo, il quale per trent'anni ha svolto ininterrottamente e senza alcun problema né penale né amministrativo l'attività di conducente di taxi; a più forte

ragione, peraltro, il provvedimento impugnato appare di illogica e perplessa motivazione ove si consideri che ad essere leso (come accaduto nella specie) è un diritto assolutamente fondamentale come quello al lavoro, che risulta invece essere stato arbitrariamente negato dall'Amministrazione con il provvedimento quivi gravato.

Senonchè, in tale contesto fattuale, inerente come visto la presenza di un unico e remoto precedente penale, successivamente dichiarato estinto quasi venti anni or sono, l'Amministrazione avrebbe dovuto necessariamente vagliare e ponderare tale profilo di insussistenza di alcun precedente nel corso degli ultimi trenta anni nonché l'assenza assoluta di ulteriori pendenze penali a carico del ricorrente e, infine, la specificità dell'attività oggetto di concorso, come visto afferente nessuna pericolosità potenziale per gli interessi pubblici.

Così facendo, l'Amministrazione, oltre che assolvere ai fondamentali dettami circa l'obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/90 e art. 97 Cost., avrebbe così evitato di valorizzare in modo automatico ed esclusivo un reato ormai estinto, isolato e lontano nel tempo, pena altrimenti la violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

** * **

Sull'istanza incidentale di accesso ai documenti ex art. 116, comma 2, c.p.a.

Come indicato in narrativa (ai punti 7 e 8 del presente ricorso), il Sig. Casale inviava personalmente al Ministero, con propria PEC del 3 dicembre 2025, un'istanza di accesso ai documenti finalizzata al rilascio del provv.to del Direttore Generale del Personale e della Formazione del 27 novembre 2025 Prot. m_dg.DOG.27/11/2025.0014481.ID. Con tale provvedimento, successivamente trasmesso dal Ministero al ricorrente in data 8.1.2026, l'Amministrazione aveva accertato in capo a diciotto candidati risultati vincitori (tra cui anche il sig. Casale qui ricorrente) la carenza dei requisiti per l'assunzione, ivi compreso quello delle qualità morali e di condotta ex art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disponendo di non assegnare ad essi alcuna sede e con l'ulteriore effetto di non stipulare il relativo contratto di assunzione nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. Successivamente a

quella presentata dal sig. Casale in data 3.12.2025, lo scrivente difensore procedeva ad inoltrare istanza di accesso ai documenti, ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 241/90, a mezzo PEC del 15.12.2025, con cui richiedeva al Ministero intimato l'ostensione di quanto segue:

- provv.to del Direttore Generale del Personale e della Formazione del 27 novembre 2025 Prot. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID, con relativo elenco degli assunti;

- provv.to del Direttore Generale del Personale e della Formazione del 27 novembre 2025 Prot. m_dg.DOG.27/11/2025.0014481.ID.;

- ogni altro documento e/o provv.to, anche di natura endoprocedimentale, inerente l'istante e propedeutico all'adozione del predetto provvedimento Prot. m_dg.DOG.27/11/2025.0014481.ID;

- l'indicazione degli indirizzi digitali (o fisici) degli ultimi due concorrenti presenti nella graduatoria finale come approvata in data 28.11.2025, ovvero la completa indicazione dei loro dati personali, al fine di permettere il reperimento del rispettivo indirizzo e, di conseguenza, la notificazione del ricorso introduttivo ad almeno uno dei controinteressati, in conformità a quanto previsto dall'art. 41 c.p.a..

Tra i suddetti documenti oggetto di istanza di accesso, figurava di particolare rilevanza l'acquisizione dei dati completi anagrafici nonché degli indirizzi di residenza e/o digitali relativamente ai nominativi degli ultimi due soggetti risultati utilmente collocati nella graduatoria finale del concorso; dati che nella graduatoria definitiva invero risultano insufficienti ai fini dell'individuazione del c.f. e dell'indirizzo fisico o digitale, poichè solo parziali e cioè relativi ai soli nome, cognome e data di nascita.

Ciò al precipuo fine di permettere la notifica del presente ricorso di annullamento dei provv.ti gravati anche ad almeno un controinteressato, in conformità di quanto prescritto dall'art. 41 c.p.a..

È noto infatti il principio secondo cui "l'aver impugnato l'atto di esclusione da un concorso non esime il candidato dal proporre gravame anche avverso la graduatoria finale, con notifica

ad almeno uno dei controinteressati c.d. "successivi" (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 13.3.2023, n. 2599).

Sennonchè deve rilevarsi che, fatta esclusione per il provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione del 27 novembre 2025 Prot. m_dg.DOG.27/11/2025.0014481.ID, già trasmesso dal Ministero a fronte dell'istanza di accesso presentata direttamente dal sig. Casale, sui restanti documenti, fatti oggetto della successiva istanza del 15.12.2025, il Ministero resistente è rimasto silente.

Ne deriva pertanto che, essendo inutilmente decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 4, L. 241/90 ai fini dell'ostensione documentale richiesta di cui all'istanza a mezzo PEC del 15.12.2025, sussiste il diritto attuale e concreto del ricorrente a vedersi concessa l'ostensione documentale richiesta.

Ed infatti, con riferimento alla necessità di acquisizione della suddetta documentazione ai fini della cura e difesa degli interessi giuridici del ricorrente ai sensi degli artt. 22 e 24 comma 7 L. 241/90, si rileva, da un lato, che i provvedimenti amministrativi sopra indicati concernono e sono connessi al provvedimento di esclusione del ricorrente qui oggetto di impugnazione, essendo dunque necessario che sia garantita una puntuale e completa conoscenza dell'iter amministrativo che ha condotto all'esclusione del ricorrente dalla graduatoria finale.

Per altro verso, la documentazione afferente i dati anagrafici e di residenza (fisica e digitale) dei controinteressati integra vieppiù l'esigenza di tutela del diritto di difesa del ricorrente, essendo tale documento strettamente e direttamente preordinato alla corretta introduzione del presente ricorso, consentendo la sua notifica ai sensi dell'art. 41 c.p.a..

Si ritiene pertanto sussistere la posizione legittimante l'accesso documentale del ricorrente a tutela del proprio diritto di difesa nel presente giudizio, con conseguente illegittimità del silenzio parziale serbato dal Ministero sull'istanza di accesso agli atti del 15.12.2025.

** * **

Infine, una volta prodotti dal Ministero, iussu iudicis, l'ostensione dei dati dei controinteressati e considerato che la mancata notifica ad almeno un controinteressato è dipesa dalla circostanza che l'Amministrazione – pur tempestivamente interpellata dal ricorrente a tal proposito – non ha fornito nei termini i dati dei controinteressati necessari per procedere alla notifica del ricorso, si propone istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 c.p.c. di rimessione in termini per errore scusabile, con conseguente autorizzazione a poter espletare tale incombenza ai fini dell'integrazione del contraddittorio e in conformità di quanto prescritto dall'art. 41, comma 2, c.p.a..

* * *

Sull'istanza di sospensiva

Il fumus è nei motivi di ricorso, per tutto quanto già sopra dedotto e, in particolare, tenuto conto delle ragioni di diritto, invocate dal Ministero in forma esclusivamente astratta, senza alcun rilievo concreto che sia stato riferito né alla specifica attività che dovrebbe svolgere il ricorrente in seno all'Amministrazione né al rapporto intercorrente tra la condotta a suo tempo sanzionata in sede penale e quella ad oggi inerente la specifica attività di conducente di autoveicolo.

Al contempo, davvero grave ed irreparabile si profilerebbe il pregiudizio a carico del Sig. Casale laddove non fosse accolta, nelle more del giudizio, la domanda di sospensione dei provvedimenti gravati, con conseguente riammissione del ricorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Deve infatti considerarsi che, subito successivamente al positivo risultato conseguito con il raggiungimento della sessantaseiesima posizione (su mille disponibili) nella graduatoria resa dal Ministero all'esito delle prove e della valutazione dei titoli, il ricorrente, che svolgeva da circa venti anni l'attività di conducente di taxi, cedeva la propria licenza facendo pieno affidamento circa l'esito concorsuale definitivamente positivo e la relativa assunzione da parte dell'Amministrazione.

Di conseguenza, può facilmente constatarsi che l'attività lavorativa del ricorrente, in mancanza della prevista assunzione alle dipendenze del Ministero resistente e seppur meritoriamente maturata con collocazione in graduatoria al sessantaseiesimo posto (su mille posti disponibili), verrebbe del tutto meno, con conseguente gravissimo ed immediato danno economico ad esso arrecato per effetto dei provvedimenti impugnati.

Oltre a quanto sopra rilevato in termini di grave ed immediato pregiudizio economico ed esistenziale a carico del ricorrente, andrà anche considerato che il periodo in cui venne contestata e sanzionata l'unica condotta penalmente rilevante al Sig. Casale risale ad un tempo estremamente lontano, databile ad ormai più di trent'anni or sono (1994), allorchè il ricorrente era in giovanissima età e senza che poi siano successivamente sopraggiunte ulteriori misure penali a suo carico.

Deve quindi ritenersi che tale profilo di lontananza temporale della condotta penalmente rilevante debba essere valutato non soltanto alla stregua di un mancato giudizio da parte dell'Amministrazione nei termini di cui supra si è già dato ampiamente conto, ma anche in un'ottica di poter oggi consentire ad un soggetto, che dopo più di trenta anni ha certamente mutato e maturato la propria personalità rispetto a quella di una persona, all'epoca dei fatti molto giovane, di accedere ad una posizione lavorativa pubblica, senza il peso ed il retaggio di un'isolata e lontanissima condotta penalmente rilevante oggi non più ricollegabile in alcun modo alla persona del ricorrente.

*Alla luce di quanto sopra esposto, si ritengono pertanto pienamente integrati i presupposti sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, con conseguente necessità di adozione dell'opportuna misura cautelare che assicuri la riammissione del ricorrente nella graduatoria finale nella posizione in cui era risultato utilmente collocato (n. 66) prima della disposta esclusione, ai fini della sua successiva assunzione presso il Ministero resistente.*

P.T.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR del Lazio, in accoglimento del suesteso ricorso nonché della contestuale istanza incidentale proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.:

in via preliminare,

- annullare il parziale silenzio-diniego di accesso agli atti, opposto dal Ministero della Giustizia e formatosi sull'istanza di accesso notificata al Ministero medesimo a mezzo PEC del 15.12.2025 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione intimata il rilascio in favore del ricorrente della documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso, come dettagliatamente sopra indicata;

- concedere la rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell'art. 37 c.p.a., con autorizzazione al ricorrente ad eseguire la notifica del presente gravame ad almeno un controinteressato, in conformità dell'art. 41 c.p.a.;

nel merito,

- previa sospensione dell'efficacia dei provv.ti impugnati e/o con adozione delle opportune misure cautelari volte alla riammissione del ricorrente nella graduatoria finale, annullare la nota della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia

- prot. m_dg-DOG.28.11.2025.0236006.U del 28.11.2025 nonché il provv.to del Direttore generale del Personale e della Formazione del Ministero medesimo del 27.11.2025 - prot. n.m.dg.DOG.27/11/2025.0014481.I, recanti diniego alla stipula del contratto di assunzione del ricorrente presso il Ministero della Giustizia;

- annullare in parte qua la graduatoria finale dei vincitori laddove non figura il Sig. Pietro Casale, con conseguente ordine al Ministero resistente alla riformulazione della graduatoria dei vincitori del concorso, con reinserimento in essa del ricorrente in posizione utile ai fini della sua conseguente assunzione in servizio.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.

Poiché il presente giudizio verte in materia concorsuale di pubblico impiego, si dichiara che il contributo unificato ammonta ad € 325,00.

Roma, 23 gennaio 2026

Avv. Marco Frascaroli”

2) In data 20.02.2026, si costituiva il Ministero resistente a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, il quale, tra gli altri, depositava il provvedimento n. m_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID recante lo scorrimento di graduatoria degli idonei fino alla copertura delle sedi residue già pubblicate e dei relativi posti rimasti vacanti nonché il successivo provvedimento del medesimo Ministero della Giustizia n. m_dg.DOG.27/01/2026.0001075.ID con il quale era stata disposta l’assunzione di ulteriori n. 73 unità.

3) All’esito dell’udienza camerale del 25.02.2026 il TAR adito si pronunciava con due separate ordinanze:

a) con ordinanza n. 1247/2026 del 26.02.2026 il TAR accoglieva la domanda cautelare proposta dal ricorrente, rimettendo all’Amministrazione una nuova valutazione dei requisiti del sig. Casale alla luce della motivazione adottata nella pronuncia e fissando l’udienza pubblica al 4 novembre 2026;

b) con ordinanza presidenziale n. 606/2026 del 27.02.2026 il TAR autorizzava la richiesta integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, confermando altresì, per la trattazione del merito della controversia, l’udienza del 4 novembre 2026.

4) Con PEC del 6.03.2026 veniva quindi trasmessa dalla difesa del ricorrente al Ministero della Giustizia espressa richiesta rivolta alla pubblicazione sul sito istituzionale ministeriale degli atti di integrazione del contraddittorio, a seguito ed in conformità dell’autorizzazione ricevuta con la predetta Ordinanza presidenziale n. 606/2026.

5) Con comunicazione email del 3.04.2026 l'Ufficio Stampa del Ministero della Giustizia dava atto di aver proceduto alla pubblicazione sull'apposito sito ministeriale della notifica per pubblici proclami di cui sopra.

6) A seguito del loro deposito in giudizio in previsione dell'udienza camerale del 25.02.2026, è interesse del ricorrente impugnare, così come con il presente ricorso impugna, i provvedimenti ministeriali sopra epigrafati, poichè con essi l'Amministrazione ha (parzialmente) integrato e sostituito le graduatorie già avversate con il ricorso introduttivo, procedendo all'assunzione di ulteriori 73 unità a seguito del disposto scorrimento della graduatoria.

7) Di conseguenza, in ragione della presente impugnazione è altresì interesse di parte ricorrente estendere ai predetti due provvedimenti ministeriali sopra epigrafati le singole doglianze già dedotte con il ricorso introduttivo avverso la graduatoria dei vincitori.

- Tutto ciò premesso, ritenendosi pertanto che anche i provvedimenti ministeriali sopra indicati afferenti lo scorrimento della graduatoria siano affetti da vizi di illegittimità derivata, in quanto parzialmente innovativi e comunque connessi ai provvedimenti già precedentemente impugnati con il ricorso introduttivo, si propone ricorso per motivi aggiunti per le seguenti ragioni in

DIRITTO

- Illegittimità per invalidità derivata del provvedimento Ministero della Giustizia del 12 dicembre 2025 prot. n. m dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID e del provvedimento Ministero della Giustizia del 27 gennaio 2026 prot. n. m dg.DOG.27/01/2026.0001075.ID

Con i provvedimenti di scorrimento della graduatoria quivi gravati, unitamente ai precedenti di analogo tenore e contenuto già precedentemente impugnati con il ricorso introduttivo, il Ministero della Giustizia ha dato completa e definitiva attuazione alla procedura concorsuale di cui è causa, definendo con il provvedimento del 27.01.2026 l'assunzione di n. 73 unità, con la relativa assegnazione della sede, in conseguenza e facendo seguito allo scorrimento precedentemente disposto con provvedimento d.g. n. 15415 del 12.12.2025.

È evidente, pertanto, che all'esito del vaglio del ricorso introduttivo, una volta annullata parzialmente la graduatoria originaria approvata con P.D.G. n. 14567 del 28.11.2025, ai fini della sua riformulazione per l'inserimento in essa del ricorrente, risulteranno *in parte qua* illegittimi anche i successivi e (parzialmente) innovativi atti adottati dall'Amministrazione, ai fini del concreto e completo scorrimento della graduatoria e dell'inserimento di ulteriori n. 73 unità di personale.

I vizi di illegittimità denunciati nell'originario ricorso, con specifico riferimento alla censura ivi svolta (da pag. 8 a pag. 16 del presente atto) e sopra ritrascritta e alla quale si rinvia e si riconferma espressamente, si riversano perciò, in via derivata, sui due provvedimenti ministeriali quivi impugnati con il presente ricorso.

**ISTANZA ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.
PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Nel rilevare l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i luoghi di residenza (fisica e/o digitale) di tutti i soggetti inseriti in graduatoria nonché delle 73 unità da ultimo assunte dal Ministero all'esito dell'approvazione della nuova graduatoria in scorrimento, si ritiene necessario integrare il contraddittorio ex art. 49 c.p.a. e pertanto

si chiede, come già avvenuto per il ricorso introduttivo a mezzo di ordinanza presidenziale n. 606/2026, di potersi avvalere anche con riferimento al presente ricorso per motivi aggiunti, della notifica per pubblici proclami a norma dell'art. 41 c. 4 c.p.a. mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Giustizia, di idoneo avviso secondo le prescrizioni e le modalità che l'Ill.mo Sig. Presidente riterrà di impartire.

P.T.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR del Lazio accogliere il ricorso introduttivo e i suestesi motivi aggiunti e, per l'effetto, previo annullamento *in parte qua* della graduatoria finale dei vincitori laddove non figura il Sig. Pietro Casale, venga ordinato al Ministero resistente di voler riformulare parzialmente la graduatoria finale dei vincitori del concorso, con reinserimento in essa del ricorrente nella medesima posizione (n. 66) conseguita all'esito del concorso, ai fini della sua conseguente assunzione in servizio.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.

Per il presente ricorso per motivi aggiunti non è dovuto il contributo unificato, non verificandosi alcun ampliamento del *thema decidendum*, trattandosi di censura svolta per sola illegittimità derivata e con riproposizione del motivo formulato con il ricorso introduttivo.

Con ogni conseguenza di legge e con condanna del Ministero resistente alle spese di giudizio.

Roma, 20 aprile 2026

Avv. Marco Frascaroli